



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 5 DEL 18-03-2020

**Oggetto: EMERGENZA COVID 19 - DECRETO LEGGE N. 18/2020 -
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E INDIVIDUAZIONE DEI
SERVIZI INDIFFERIBILI IN PRESENZA**

Decreto del Sindaco

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19»;

VISTI

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'emergenza sanitaria in corso;

VISTI altresì gli interventi normativi, anche regionali, diretti a contrastare le ragioni del contagio ed evitarne il diffondersi;

CONSIDERATO che l'articolo 87, primo comma del sopra menzionato decreto legge n. 18/2020 dispone che: *"Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*;

CONSIDERATO, inoltre, che, secondo quanto previsto dalla sopra citata disposizione, le pubbliche amministrazioni sono tenute a limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;

Che, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva;

Esperate tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio;

Dato atto che, in base alle disposizioni del decreto legge n. 18 citato, *la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione;*

RICHIAMATO, inoltre,

- l'articolo 103 decreto- legge n.18 del 17 marzo 2020, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi;
- L'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ove è disposto che:
« Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, ... e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle

sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente »;

RICHIAMATA La delibera di Giunta n. 25 del 9 marzo 2020 recante *Disposizioni urgenti per il contrasto dell'Emergenza COVID-2019* con la quale sono state approvate le misure organizzative per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa (Lavoro agile o Smart Working) demandando ai Responsabili dei Servizi l'avvio dei progetti necessari;

TENUTO CONTO della direttiva n. 2/2020 del 13 marzo 2020 della Funzione pubblica, in particolare, il paragrafo 3 dedicato alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa nella pubblica amministrazione;

RICHIAMATO il decreto n. 3 del 13 marzo 2020 con la quale è stata prevista la riduzione dell'orario di apertura degli uffici;

DATO ATTO che con Ordinanza Sindacale n. 26 del 17 marzo 2020 acquisita al prot. n 3612/2020, si è proceduto all' attivazione del Coc a supporto del Sindaco per la gestione dell'emergenza;

RITENUTO INDISPENSABILE procedere all'organizzazione delle attività sulla base delle disposizioni normative successive e in modo da tutelare l'incolumità dei dipendenti, riducendo il più possibile gli spostamenti delle persone dalle proprie abitazioni andando a individuare le attività indifferibili da rendere in presenza;

RITENUTO, in considerazione dell'emergenza e della improrogabilità ed indifferibilità delle decisioni da assumersi, di procedere senza indugio a quanto richiesto dalla legge, anche ricorrendo ove possibile alla fruizione delle ferie maturate e all'istituto della reperibilità, onde consentire agli uffici le immediate e più confacenti decisioni che prevedano almeno la presenza del personale che svolga o abbia relazioni con le attività sotto individuate e che non sia adibito ad attività per le quali sia possibile il lavoro agile;

RICHIAMATO, l'art. 50, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000 il quale stabilisce, in relazione al Sindaco come capo dell'Amministrazione, che lo stesso sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

DATO ATTO che rispetto a tale competenza, la giurisprudenza ha evidenziato la possibilità, per il Sindaco, di adottare atti a valenza macro-organizzativa;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

DECRETA

1. DI CHIUDERE al pubblico gli Uffici Comunali con accesso limitato all'espletamento delle sole pratiche urgenti e indifferibili, previo esclusivo appuntamento telefonico o mediante PEC, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero sino alla eventuale adozione del DPCM di cessazione anticipata delle disposizioni in materia di lavoro agile.
2. DI DISCIPLINARE l'accesso ai locali comunali, ove autorizzato dal Responsabile del Servizio competente, nel rispetto delle misure precauzionali previste dall'allegato 1 del DPCM del 08 marzo 2020.
3. DI STABILIRE CHE fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa per tutti i dipendenti e per il Segretario Comunale del comune di Montegiorgio, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;
4. DI DARE ATTO che sono esclusi dal lavoro agile il personale di Polizia Locale, gli operai esterni e gli altri soggetti individuati da ciascun Responsabile per i quali, in ragione delle mansioni svolte, non sia possibile lo svolgimento del lavoro in modalità *smart*.
5. DI INDIVIDUARE i servizi indifferibili da rendersi in presenza come segue:
 - a. Attività connesse alla gestione del Ccc e dell'Emergenza;
 - b. Ricezione Protocolli urgenti;
 - c. Stato Civile, Servizio cimiteriale, Servizi Anagrafe urgenti e indifferibili;
 - d. Attività della Polizia Locale, Vigilanza, Presidio del territorio e polizia mortuaria;
 - e. Attività urgenti servizio finanziario riguardanti il pagamento degli stipendi o emolumenti stipendiali di qualsiasi natura, ovvero i pagamenti legati all'emergenza;
 - f. Attività connesse alla gestione del patrimonio ed al ripristino e alla manutenzione straordinario di luoghi, impianti o arredi pubblici, nei limiti dello stretto necessario;
 - g. Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;
 - h. Ulteriori adempimenti indifferibili da svolgere necessariamente in presenza, individuati da ciascun Responsabile di Servizio e dal Segretario Comunale.
6. I Responsabili dei Servizi avranno cura di adottare le opportune misure organizzative, anche attraverso la rotazione del personale e la reperibilità dello stesso, per assicurare comunque la presenza in ufficio laddove indispensabile e necessario, con particolare riguardo ai servizi all'utenza, anche interna, che non possono essere erogati da remoto;
7. I Responsabili dei Servizi provvederanno altresì ad autorizzare, ove possibile, la fruizione, a turnazione, delle ferie pregresse da parte dei dipendenti ;

8. Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, va trasmesso al Responsabile del settore interessato, al Segretario comunale, all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e pubblicazione all'Albo.
9. Il presente provvedimento non comporta effetti finanziari nel bilancio del Comune di Montegiorgio.

IL SINDACO
Ortenzi Michele

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Del suesteso decreto viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-04-2020 al 25-04-2020
Lì 10-04-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE